

**DELIBERAZIONE N. 35 DEL 05/04/2018**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX**

L'anno 2018 addì 05 del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala della Giunta presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Sotto la presidenza dell'Avv. BORDET SARA

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
BORDET SARA	Commissario Straordinario	Presente

Totale Presenti: 1

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata l'avv. Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che *“ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”*;

RICHIAMATA la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 *“Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante *“Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante *“Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante *“Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante *“Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”*;

RICHIAMATO l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che la normativa sopraccitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo, dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio comunale;

TENUTO CONTO che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro'ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;

TENUTO CONTO che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia;

RICHIAMATA la nota prot. n. 6014/I/15 del 23/05/2017 con la quale il Comune di Valtournenche ha manifestato l'interesse ad aderire alla Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti;

TENUTO CONTO che con nota assunta agli atti al prot. n. 7176 del 20/06/2017, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che lo stesso CELVA e l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux (A.VA.P.A. Onlus) hanno sottoscritto la Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, che qui integralmente si richiama;

PRESO ATTO che la citata Convenzione ha validità dal 1° giugno 2017 fino al 30 settembre 2018;

RITENUTO opportuno, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, aderire alla convenzione di cui sopra;

RITENUTO che il contributo a carico del Comune per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 9 della citata Convenzione, risulta conveniente sotto il profilo economico;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il vigente statuto dell'Amministrazione;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE l'adesione alla convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle D'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux, e i relativi allegati che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa pari a € **900,00** come previsto dall'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione" della suddetta Convenzione;



3. DI DEMANDARE al responsabile di spela l'impegno a favore del Celva della somma complessiva di € 900,00;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere in tempi brevi agli adempimenti conseguenti tale adozione;
5. DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Commissario Straordinario**

**Avv. BORDET SARA**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**

**CONVENZIONE**

**PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE  
D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI**

Allegato 1

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL'INTERVENTO NUMERO \_\_\_\_\_

SEGNALAZIONE EFFETTUATA DA \_\_\_\_\_

RIFERIMENTI \_\_\_\_\_

INTERVENTO REALIZZATO NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

ALLE ORE \_\_\_\_\_ DEL GIORNO \_\_\_\_\_

OPERATORE \_\_\_\_\_

IL CANE:

È STATO CATTURATO

È STATO TRASPORTATO IN CANILE

RAZZA	
TAGLIA	
SESSO	
COLORE	
ETA'	
MICROCHIP	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO	

NON È STATO CATTURATO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOTE (EVENTUALE UTILIZZO DI ANESTETICO PER LA CATTURA, ECC. ECC.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE

**DELLA GIUNTA COMUNALE/ DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, a seguito di regolare convocazione, nella consueta sala delle adunanze, sita in \_\_\_\_\_, si è riunita/o **la/i**

**GIUNTA COMUNALE/CONSIGLIO COMUNALE**

nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME	SINDACO	PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE
NOME E COGNOME		PRESENTE / ASSENTE

...

Gli Assessori non presenti sono ritenuti giustificati.

Assiste alla seduta, con funzione rogatoria, il Segretario dell'ente dott. \_\_\_\_\_.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco \_\_\_\_\_ dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE/IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante “Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell’art. 25, comma 8, e dell’art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante “Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante “Approvazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al loro abbattimento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante “Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”;

RICHIAMATO l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che la normativa sopraccitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo, dell’identificazione e di registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell’anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio comunale;

TENUTO CONTO che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro’ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;

TENUTO CONTO che l’Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus risulta essere l’unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale della Valle d’Aosta e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia;

TENUTO CONTO che con nota **assunta agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA) ha comunicato che lo stesso CELVA e l’Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux (A.VA.P.A. Onlus) hanno sottoscritto la Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d’Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, che qui integralmente si richiama;

PRESO ATTO che la citata Convenzione ha validità dal 1° giugno 2017 fino al 30 settembre 2018;

RITENUTO opportuno, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, aderire alla convenzione di cui sopra;

RITENUTO che il contributo a carico del Comune per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 9 della citata Convenzione, risulta conveniente sotto il profilo economico;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

RICHIAMATO il vigente statuto dell’Amministrazione;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze **della Giunta comunale/ del Consiglio comunale**;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'adesione alla convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle D'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux, e i relativi allegati che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;
2. di dare atto che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa pari a \_\_\_\_\_ come previsto dall'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione" della suddetta Convenzione.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere in tempi brevi agli adempimenti conseguenti tale adozione;
4. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

IL \_\_\_\_\_  
Nome/Cognome

IL SEGRETARIO  
Nome/Cognome



Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta  
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste

Piazza Narbonne, 16 - 11100 Aosta  
tel 0165 43 347 - fax 0165 36 95 53  
www.celva.it - info@celva.it  
protocollo@pec.celva.it  
C.F. e P.I. 00665740072  
Registro imprese di Aosta n. 00665740072

PROT. N. 1888

POS. 5.1

**Al Sindaci e ai segretari  
dei Comuni della Valle d'Aosta**

**e, p.c. Al Dirigente della Struttura igiene  
e sanità pubblica e veterinaria  
dell'Assessorato Sanità, salute e  
politiche sociali**

**Al Comandante del Corpo Forestale  
della Valle d'Aosta**

**Al Direttore della S. C. Sanità animale  
dell'Azienda USL della Valle d'Aosta**

**Al Presidente dell'Ordine dei  
Medici Veterinari della Valle d'Aosta**

**Al Presidente dell'Associazione  
A.V.A.P.A. Onlus**

Loro sedi

Aosta, il **20 GIU. 2017**

**OGGETTO: Adesione alla convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux (A.V.A.P.A.)**

La legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione) ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione.

Ai sensi della normativa citata, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio. Nel caso in cui si verificano sul territorio comunale danni (ad es. incidenti stradali, danneggiamenti a cose o persone ecc.) causati da cani vaganti non microchippati, la responsabilità è in capo al Sindaco che non ha attuato misure idonee per contrastare e controllare il fenomeno del randagismo sul proprio territorio.

I Comuni hanno tuttavia segnalato al CELVA l'impossibilità da parte della Polizia locale di garantire l'attività 365 giorni all'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.



Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta  
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste

Al fine di supportare gli enti soci nell'adempimento della normativa e di garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio, il Consorzio ha stipulato in data 6 giugno 2017 un'apposita convenzione con l'A.VA.P.A. unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia.

La convenzione, della durata di 16 mesi, è valida dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 2018, scadenza dell'affidamento della gestione del canile.

Vi segnaliamo che per poter fruire dei servizi previsti dalla Convenzione è richiesta un'adesione formale tramite l'adozione di un'apposita delibera dell'organo competente. Con l'obiettivo di supportare gli enti locali, è stato predisposto un modello di deliberazione tipo, che alleghiamo alla presente, e che è possibile scaricare dal sito internet del CELVA seguendo il percorso: home > convenzioni per gli enti soci > cattura cani vaganti.

Al fine di perfezionare l'adesione è opportuno trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.celva.it](mailto:protocollo@pec.celva.it), la deliberazione dell'organo competente e versare all'A.VA.P.A. Onlus il contributo previsto dall'allegato 2 della Convenzione.

Vi segnalo che, sempre sul sito internet, è possibile scaricare la Convenzione stipulata e i relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA del 30 maggio 2017, n. 33/2017.

Qui di seguito sono disponibili le coordinate bancarie per effettuare il saldo del contributo all'A.VA.P.A. Onlus:

IBAN IT 55 Z 01030 31730 0000000 67277

Conto Corrente intestato all'A.VA.P.A. Onlus presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Saint Christophe

Per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti in merito vi invito a contattare gli uffici del CELVA al num. 0165/43347 o all'indirizzo [info@celva.it](mailto:info@celva.it).

Cordiali saluti.



Il referente politico  
Giovanni Barocco

Allegati:

1. Convenzione stipulata tra il CELVA e l'A.VA.P.A. Onlus
2. Modello di deliberazione tipo

**CONVENZIONE**  
**PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE**  
**D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI**

Allegato 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE QUOTE DI ADESIONE

	<b>Comune</b>	<b>Popolazione (31/12/2013)</b>	<b>Percentuale di popolazione</b>	<b>Proposta ripartizione costi</b>
1.	Aosta	34.777	27,11	€ 7.800,00
2.	Sarre	4.941	3,85	€ 1.400,00
3.	Châtillon	4.892	3,81	€ 1.400,00
4.	Saint-Vincent	4.757	3,71	€ 1.400,00
5.	Quart	3.968	3,09	€ 1.400,00
6.	Pont-Saint-Martin	3.959	3,09	€ 1.400,00
7.	Saint-Christophe	3.386	2,64	€ 1.400,00
8.	Gressan	3.356	2,62	€ 1.400,00
9.	Saint-Pierre	3.205	2,50	€ 1.400,00
10.	Nus	2.964	2,31	€ 900,00
11.	Courmayeur	2.837	2,21	€ 900,00
12.	Verrès	2.717	2,12	€ 900,00
13.	Donnas	2.638	2,06	€ 900,00
14.	Charvensod	2.499	1,95	€ 900,00

15.	Valtournenche	2.222	1,75	€ 900,00
16.	La Salle	2.125	1,66	€ 900,00
17.	Morgex	2.134	1,66	€ 900,00
18.	Aymavilles	2.088	1,63	€ 900,00
19.	Montjovet	1.801	1,40	€ 900,00
20.	Fénis	1.808	1,41	€ 900,00
21.	Gignod	1.689	1,32	€ 900,00
22.	Pollein	1.564	1,22	€ 900,00
23.	Cogne	1.460	1,14	€ 900,00
24.	Issogne	1.429	1,11	€ 900,00
25.	Ayas	1.419	1,11	€ 900,00
26.	Saint-Marcel	1.321	1,03	€ 900,00
27.	Verrayes	1.325	1,03	€ 900,00
28.	Villeneuve	1.279	1,00	€ 900,00
29.	Arnad	1.313	1,02	€ 900,00
30.	Hône	1.166	0,91	€ 900,00
31.	Pré-Saint-Didier	1.057	0,82	€ 900,00

32.	Brissogne	1.028	0,80	€ 900,00
33.	Roisan	1.025	0,80	€ 900,00
34.	Chambave	962	0,75	€ 400,00
35.	Brusson	894	0,70	€ 400,00
36.	Arvier	886	0,69	€ 400,00
37.	Pontey	821	0,64	€ 400,00
38.	Gressoney-Saint-Jean	806	0,63	€ 400,00
39.	La Thuile	786	0,61	€ 400,00
40.	Challand-Saint-Anselme	771	0,60	€ 400,00
41.	Jovençon	754	0,59	€ 400,00
42.	Champdepraz	716	0,56	€ 400,00
43.	Introd	648	0,51	€ 400,00
44.	Valpelline	649	0,51	€ 400,00
45.	Antey-Saint-André	622	0,48	€ 400,00
46.	Challand-Saint-Victor	591	0,46	€ 400,00
47.	Torgnon	546	0,43	€ 400,00
48.	Etroubles	520	0,41	€ 400,00

49.	Doues	500	0,39	€ 400,00
50.	Perloz	468	0,36	€ 400,00
51.	Lillianes	475	0,37	€ 400,00
52.	Gaby	471	0,37	€ 400,00
53.	Fontainemore	450	0,35	€ 400,00
54.	Issime	439	0,34	€ 400,00
55.	Saint-Denis	385	0,30	€ 400,00
56.	Champorcher	386	0,30	€ 400,00
57.	Saint-Rhémy-en-Bosses	339	0,26	€ 400,00
58.	Avisè	327	0,25	€ 400,00
59.	Saint-Nicolas	334	0,26	€ 400,00
60.	Gressoney-La-Trinité	303	0,24	€ 400,00
61.	Emarèse	236	0,18	€ 400,00
62.	Allein	236	0,18	€ 400,00
63.	Bionaz	233	0,18	€ 400,00
64.	Oyace	215	0,17	€ 400,00
65.	Saint-Oyen	212	0,17	€ 400,00

66.	Rhêmes-Saint-Georges	202	0,16	€ 400,00
67.	Valgrisenche	198	0,15	€ 400,00
68.	Pontboset	188	0,15	€ 400,00
69.	Valsavarenche	168	0,13	€ 400,00
70.	Ollomont	156	0,12	€ 400,00
71.	Bard	128	0,10	€ 400,00
72.	La Magdeleine	110	0,09	€ 400,00
73.	Chamois	104	0,08	€ 400,00
74.	Rhêmes-Notre-Dame	96	0,07	€ 400,00
75	CELVA			€ 3.000,00
	<b>TOTALE</b>			<b>60.000,00</b>



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Segreteria

Prot. 6046 I/15

(da citare in caso di risposta)

All./ann.

Vs. rif.to:

Ns. rif.to

Valtournenche, 23 maggio 2017

Spett.le CELVA

11100 AOSTA AO

protocollo@pec.celva.it

m.anello@celva.it

**OGGETTO:** Manifestazione di interesse ad aderire alla Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti.

In riferimento alla nota prot. n. 1498 di cui all'oggetto pervenuta in data 17/05/2017 prot. n. 5703/I/15 si comunica, con la presente, l'interesse di questo comune al fine di valutare l'ipotesi di una nuova convenzione con l'A.VA.P.A. Onlus.

Distinti saluti.

LA SINDACA  
Deborah Rosa Camaschella

**CONVENZIONE**  
**PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE**  
**D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI**

**TRA**

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, PI n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. Sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21 giugno 1963, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017, n. 33/2017,

**E**

l'**Association valdôtaine pour la protection des animaux** – AVAPA onlus (di seguito denominata "AVAPA" o "Parte"), con sede in Saint Christophe, Loc. Croix Noire, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Laura Verdura, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'AVAPA che rappresenta, in qualità di Presidente dell'associazione;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

**PREMESSO CHE**

- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante "Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti,

- randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante “Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”;
  - richiamato l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
  - considerato che la normativa sopraccitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione;
  - considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio;
  - tenuto conto che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro'ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;
  - considerata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, che prevede all'art. 6 comma 4 che i Comuni abbiano la facoltà di convenzionarsi con l'ente gestore del canile regionale o altra ditta esterna per svolgere le attività di cattura e trasporto di cani vaganti e/o di recupero di spoglie di animali d'affezione;
  - tenuto conto che la Regione autonoma Valle d'Aosta con propria deliberazione numero 1372 del 25/09/2015 ha affidato all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus la gestione del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe per il periodo di anni tre dall'1/10/2015 al 30/09/2018;
  - tenuto conto che il personale del Canile regionale, quindi l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus, risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia.

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1**

### **Efficacia di premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La seguente convenzione è corredata dai seguenti allegati:

- "Scheda di registrazione dell'intervento";
- "Tabella riepilogativa delle quote di adesione".

## **Art. 2**

### **Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari in merito alla predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale.
2. Tale iniziativa ha la finalità di supportare i Comuni nel rispondere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di animali d'affezione, attraverso la definizione delle tipologie di intervento che verranno messe a disposizione dall'A.VA.P.A. e l'individuazione dei relativi costi.

## **Art. 3**

### **Destinatari**

1. Il servizio si rivolge ai Comuni della Valle d'Aosta che hanno aderito alla presente convenzione tramite Deliberazione di Giunta Comunale trasmessa al CELVA, al fine di offrire una modalità di accesso unica al servizio di cattura e garantire un omogeneo livello delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Ciascun Comune aderente si impegna a fornire la più ampia ed opportuna pubblicità del servizio nel proprio territorio, dando alla cittadinanza completa ed esaustiva informazione circa le procedure per l'intervento, circa gli orari di disponibilità della Polizia locale e circa i soggetti cui rivolgersi per l'inoltro della chiamata nelle ore e nei giorni di indisponibilità del Corpo di Polizia locale.

## **Art. 4**

### **Attività**

1. Ciascun Comune aderente ha facoltà di avvalersi dell'A.VA.P.A. per lo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani randagi nella sua integralità ovvero solo in via complementare rispetto ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di Polizia locale, nei giorni e/o negli orari in cui la stessa non è disponibile.
2. Ciascun Ente aderente corrisponderà all'A.VA.P.A. un contributo fisso per l'attivazione del servizio sul proprio territorio, commisurato alla popolazione comunale, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi di A.VA.P.A.**

1. L'A.VA.P.A., per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività:
  - a) cattura e ritiro dei cani vaganti su specifica richiesta della Polizia Locale oppure, in caso di indisponibilità, del personale della Forza Pubblica intervenuto o del Servizio Veterinario, garantendo la reperibilità sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, per l'intero periodo delle 24 ore;
  - b) affidamento dei cani non reclamati a privati cittadini che ne facciano richiesta, previa valutazione delle caratteristiche dell'affidatario e delle modalità di detenzione, in funzione anche delle caratteristiche dell'animale (taglia, carattere, età);
  - c) compilazione della documentazione prevista per il passaggio di proprietà sul portale dell'Anagrafe Canina Regionale e aggiornamento sul registro di carico/scarico relativamente alle movimentazioni dei cani in custodia;
  - d) alimentazione degli animali in detenzione adeguata alla taglia, alle caratteristiche di razza, alle condizioni fisiologiche e climatiche;
  - e) trattamenti profilattici per le principali malattie infettive ed infestive ed effettuazione degli eventuali interventi d'urgenza che si rendessero necessari (previo parere veterinario), in modo da assicurare buone condizioni sanitarie all'animale.

#### **Art. 6**

##### **Obblighi del CELVA**

1. Il CELVA per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a:
  - a) sensibilizzare e informare gli enti della stipula della suddetta convenzione, dandone ampia diffusione tramite sito internet e comunicato stampa;

- b) verificare lo stato di adesione della suddetta convenzione da parte degli enti, facendosi trasmettere le delibere di Giunta di adesione;
- c) informare il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 9 della Convenzione in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, della stipula della presente convenzione;
- d) corrispondere all'A.VA.P.A., al momento della stipulazione della Convenzione, un contributo *una tantum* pari a 3.000,00 € a titolo di corrispettivo per le spese e gli oneri di predisposizione del servizio di cui alla presente Convenzione. Nessuna altra somma sarà a qualsiasi titolo dovuta dal CELVA all'A.VA.P.A.;
- e) promuovere il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, fornendo le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e favorendo la reciproca collaborazione.

## **Art. 7**

### **Modalità di attribuzione delle attività**

1. La Polizia Locale del Comune oppure, in caso di indisponibilità, il personale della Forza Pubblica intervenuta o il Servizio Veterinario, contattano la A.VA.P.A. presso il Canile Gattile Regionale al numero fornito per richiedere l'intervento di cattura del cane.
2. L'addetto che contatta il canile deve comunicare la posizione segnalata o accertata del cane e, se presente sul luogo, cercare di contenere o mantenere almeno il contatto visivo con il cane fino all'arrivo dell'incaricato dell'operatore del Canile Gattile Regionale. Se l'animale è ricoverato presso gli Uffici comunali e non dimostra atteggiamenti aggressivi o pericolosi, la Polizia municipale, se disponibile e se del caso con la collaborazione del Corpo forestale della Valle d'Aosta, procederà agli accertamenti preliminari suggeriti dall'operatore A.VA.P.A. nelle more della presa in carico da parte del Canile Gattile Regionale (ad es., lettura del *microchip*), [ovvero – se il cane risulta censito all'anagrafe canina regionale – a contattare direttamente il proprietario ai fini della riconsegna, che dovrà comunque intervenire nel termine di sei ore; in caso di impossibilità di riconsegna dell'animale nel termine indicato, lo stesso dovrà essere ricoverato presso il Canile Gattile Regionale].
3. Al di fuori degli orari di disponibilità comunicati dalle Amministrazioni comunali, l'A.VA.P.A. interverrà a fronte di chiamate direttamente provenienti da cittadini dei Comuni aderenti.

## **Art. 8**

### **Modalità di esecuzione delle attività di cattura e riconoscimento dei cani vaganti sul territorio della Valle d'Aosta**

1. Le catture verranno effettuate con personale abilitato e formato dell'A.VA.P.A..

2. I cani catturati verranno trasferiti dal personale dell'A.VA.P.A. e ricoverati presso il Canile Gattile Regionale della Valle d'Aosta, utilizzando idonea attrezzatura e con automezzo autorizzato al trasporto.
3. L'A.VA.P.A. fornirà immediato riscontro e informazione della cattura e delle sue modalità alla Polizia locale competente per territorio, a mezzo fax o pec.
4. Nella predetta struttura verrà verificata la presenza di un eventuale codice identificativo che permetta di risalire al proprietario.
5. I cani sprovvisti di codice identificativo saranno sottoposti ad un periodo di osservazione di dieci giorni, e verranno identificati e registrati a nome del Comune di cattura.

## **Art. 9**

### **Adesione dei Comuni e versamento quota**

1. I Comuni interessati ad aderire alla presente convenzione e a beneficiare delle condizioni economiche offerte di cui all'art. 10 della presente convenzione devono entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione:
  - adottare un'opportuna deliberazione dell'organo esecutivo competente, che dovrà essere trasmessa al CELVA, al fine di formalizzare l'adesione stessa da parte dell'ente;
  - versare un contributo di adesione all'AVAPA in base al numero di abitanti come descritto nell'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione", onnicomprensivo di tutti gli oneri, entro il termine di giorni 30 dalla deliberazione di adesione.

## **Art. 10**

### **Modalità di rendicontazione dell'attività prestata**

1. Mensilmente l'A.VA.P.A. trasmette a ciascun Comune aderente una rendicontazione degli interventi di cattura effettuati, utilizzando a tal fine la "Scheda di registrazione dell'intervento", allegata alla presente convenzione.
2. Il Comune, nel caso il cane ritrovato sia dotato di microchip o nel caso in cui sia comunque possibile risalire all'identità del proprietario, addebiterà il costo dell'intervento al proprietario, oltre alla comminazione di sanzione per la mancata custodia dell'animale.
3. Ai proprietari possono essere richiesti i seguenti costi per le catture, come previsto dalla DGR n.1.194 del 8 giugno 2012:
  - Cattura diurna Euro 50,00 (cinquanta/00);
  - Cattura notturna Euro 100,00 (cento/00);

- Cattura con anestetico diurna €uro 150,00 (centocinquanta/00);
  - Cattura con anestetico notturna €uro 200,00 (duecento/00).
4. Annualmente l'A.VA.P.A. trasmette agli uffici del CELVA un report riepilogativo di tutti gli interventi effettuati nel corso dei 12 mesi di convenzione.

#### Art. 11

##### Durata, modifica e rinnovo della convenzione

1. La convenzione ha una durata di 16 mesi a decorrere dal 1° giugno 2017. Non è prevista alcuna proroga o rinnovo.
2. La convenzione può essere modificata al bisogno previo accordo tra i firmatari. Non è ammesso recesso unilaterale o anticipato di alcuno dei contraenti.

#### Art. 12

##### Dati personali

1. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per i fini strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.

#### Art. 13

##### Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.


Aosta, 6 giugno 2017

Per il CELVA

Il Presidente, sig. Franco Manes

Per l'A.VA.P.A. Onlus

Il Presidente, sig.ra Laura Verdura





## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 202/2018 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 05/04/2018

Sottoscritto dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Sulla proposta n. 202/2018 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 05/04/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 35 del 05/04/2018

**Oggetto:** ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI, STIPULATA TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 06/04/2018 al 21/04/2018 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 06/04/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale